

REPERTORIO N. 6280

RACCOLTA N. 4542

Verbale di Assemblea dell'Associazione

**"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI -
SEZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE",**

con sede in Trieste

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

(29/10/2019)

In Trieste, Via Imbriani n. 5.

Avanti me Beatrice DURANTI, Notaio in Trieste, iscritto al Collegio Notarile di Trieste, è comparsa la signora

- **SCAGGIANTE Bruna**, nata a Trieste il giorno 2 aprile 1960, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione che rappresenta,

della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente provinciale, giusta delibera del 27 novembre 2014, come la stessa garantisce, dell'Associazione

"Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione provinciale di Trieste", con sede in Trieste, piazza dell'Ospitale n. 2, codice fiscale 90075340324, Associazione iscritta al Registro Generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 23/2012 al n. 174, iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS ed iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al numero 279.

La suddetta mi richiede di dare atto delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci dell'Associazione che rappresenta, Assemblea convocata in questo giorno e luogo, alle ore diciassette e minuti trenta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) ommissis;

2) Modifiche Statuto – III Settore;

3) Varie ed eventuali.

La comparente, nella sua qualità, assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dello Statuto, mi incarica di redigerne il verbale, dichiara che l'Assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 28 ottobre 2019 alle ore diciassette e minuti trenta è stata dichiarata non valida per insufficiente intervento di soci, e constata:

a) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 9 dello Statuto;

b) che del Consiglio Direttivo Provinciale sono presenti, oltre alla medesima comparente i signori:

DUDINE Sandra, TONUTTI Maura e ZANCONATI Fabrizio,
essendo assente giustificata la signora BORTUL Marina;

c) che sono presenti, in proprio, numero 13 (tredici) soci, sugli attuali numero 424 (quattrocentoventiquattro) soci dell'Associazione aventi diritto al voto, quali risultano dal foglio presenze che si allega al presente atto (Allegato "A"), per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa dalla lettura e sottoscrizione della comparente e di me Notaio;

d) che del Collegio provinciale dei revisori sono presenti i signori:

AGOSTI Alberto e MANFRONI Cristina,

essendo assente giustificato il signor DEL FABBRO Alessio;

e) che pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente

Registrato a TRIESTE

il 04/11/2019

al nr. 9538

Serie 1T

costituita ed atta a deliberare;

f) che si è conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione, per i quali non è stata richiesta la forma pubblica.

Il Presidente, verificata quindi la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, constatata altresì che la presente assemblea è pienamente valida per deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato, in merito al quale tutti i presenti si dichiarano edotti.

Il Presidente espone le ragioni per cui si è reso necessario ed opportuno modificare il vigente Statuto, per adeguarlo alla riforma del Terzo Settore (Legge Delega 6 giugno 2016 n. 106 e D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) applicabile alla "Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione provinciale di Trieste", nei limiti stabiliti dall'articolo 99 del D.Lgs. 117/2017 e per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 178/2012, a partire dalla modifica della denominazione da "Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione provinciale di Trieste", a "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Associazione Provinciale di Trieste ODV" dando lettura dei singoli articoli contenuti nel nuovo testo dello Statuto, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della "Lega Italiana per la lotta contro i Tumori" nella seduta del 2 ottobre 2019.

Dopo breve discussione, il Presidente dell'Assemblea invita i partecipanti a votare.

L'Assemblea degli associati procede alla votazione di quanto esposto.

Il Presidente ne accerta quindi i risultati e dà atto che l'Assemblea, con voto espresso in modo palese, ha deliberato unanime:

- di riformulare il vigente Statuto approvando lo Statuto tipo della Associazioni Provinciali LILT approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della "Lega Italiana per la lotta contro i Tumori" nella seduta del 2 ottobre 2019 per adeguarlo alla riforma del Terzo Settore (Legge Delega 6 giugno 2016 n. 106 e D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), modificando conseguentemente la denominazione dell'Associazione in "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Associazione Provinciale di Trieste ODV".

Il Presidente mi dichiara che a seguito dell'intervenuta modifica della denominazione, dovranno essere volturati/aggiornati in favore dell'Associazione nella sua nuova denominazione a semplice esibizione del presente atto, tutti i diritti, i contratti in corso, con qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, nonché tutti i conti e depositi anche cauzionali ed ogni altra ragione attiva o passiva dell'ente nel pieno rispetto del principio di continuità dei rapporti giuridici, precisandosi che non vi sono immobili per i quali è necessario procedere alla voltura mentre è presente il seguente bene mobile registrato:

- autovettura per trasporto di persone - uso proprio RENAULT NEW KANGOO, n. di targa EF288PJ, Telaio VF1KW24B545349880, per il quale è necessario procedere alla voltura.

Il Presidente consegna a me notaio il testo integrale del nuovo Statuto, e mi chiede di allegarlo al presente verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integrante, previa lettura.

Il Presidente dà, altresì, atto che i signori revisori AGOSTI Alberto e MANFRONI Cristina, dichiarano di non avere nulla da eccepire in merito ai lavori Assembleari svolti.

L'assemblea inoltre, su proposta del Presidente, conferisce allo stesso i più

ampi poteri per dare esecuzione alle delibere di cui sopra.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciotto e minuti diciotto.

Le spese del presente atto ed accessorie sono a carico dell'Associazione.

Del che richiesto ricevo il presente Verbale che leggo alla comparente, la quale a mio interpello lo approva e meco Notaio lo sottoscrive, unitamente agli allegati, alle ore diciotto e minuti venti.

Dattiloscritto in conformità di legge da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio, occupa due pagine e fin qui della presente terza di due fogli.

IN ORIGINALE FIRMATO:

BRUNA SCAGGIANTE

BEATRICE DURANTI NOTAIO

ALLEGATO "A"

al N.ro di Rep. 6280/4542



LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
prevenire è vivere
SEZIONE DI TRIESTE

Nr	SOCI	DIRITTO DI VOTO (SI/NO)	CONTROLLO PRESENZA	
			FIRMA	PER DELEGA
1	MIKULICH NORIS	SI	<i>[Signature]</i>	
2	MASE AURORA	SI	<i>[Signature]</i>	
3	SODOMACO RITA	SI	<i>[Signature]</i>	
4	TATEO RICCARDO	SI	<i>[Signature]</i>	
5	MANFRONI CRISTINA	SI	<i>[Signature]</i>	
6	REGGOLINI CARLA	SI	<i>[Signature]</i>	
7	CARPANI SERENA	SI	<i>[Signature]</i>	
8	TONUTTI MAURA	SI	<i>[Signature]</i>	
9	AGOSTI ALBERTO	SI	<i>[Signature]</i>	
10	LUZINE SANDRA	SI	<i>[Signature]</i>	
11	PANCONATI FABRIZIO	SI	<i>[Signature]</i>	
12	BANDIERA ATTILIO	SI	<i>[Signature]</i>	
13	SCABBIANE BRUNA	SI	<i>[Signature]</i>	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	TOTALE			



[Signature]

[Signature]

Allegato "B" al n.ro di Rep. 6280/4542

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT

TITOLO PRIMO

Denominazione – Sede – Scopi - Durata

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione provinciale di Trieste, di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale, denominata "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Trieste ODV".

2. La Associazione provinciale ha la natura di persona giuridica riconosciuta ed è ODV.

L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

Articolo 2

1.L'Associazione provinciale ha sede in Trieste Piazza dell'Ospitale n. 2.

2.Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1.L'associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1.L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.

2.Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3.Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

4.Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1.

Attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett a), b), c),d) g), h) e i).

5 L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1.L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT:

soci ordinari

soci sostenitori
soci benemeriti
soci onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo provinciale entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il Consiglio direttivo provinciale si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:

a. dimissioni;

b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.

d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:

indegnità;

atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:
 - il Consiglio direttivo provinciale (CDP)
 - l'Assemblea dei soci
 - il Presidente provinciale
 - l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt. 30 e 31 del Codice per il Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 3, comma 5 del Codice per il Terzo settore, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile, nonché dell'organo di controllo, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge;
 - delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
 - delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Codice per il Terzo settore;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
2. E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.
2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.
4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure almeno il 5% dei soci o la misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.
5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro

quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci. Tutti i componenti del CDP sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al regolamento.

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà di presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

Articolo 14

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque a

undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà

procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

- a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
- b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello statuto nazionale;
- c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di Controllo;
- d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
- e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
- f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- g. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;
- h. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;
- i. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme e le modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da

convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

5. La rappresentanza legale dell'Associazione Provinciale spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento al vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la rappresentanza spetta al consigliere più anziano di età.

Articolo 19

1.L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.

2.L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

Articolo 20

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali. Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Patrimonio – Gestione finanziaria

Articolo 21

1.L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

- a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b. con le quote associative versate dai soci;
- c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
- d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 22

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo. L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 23

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.
3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 24

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Art.25

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa.

3. L'Associazione provinciale pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

Art.26

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, sulla legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, essa è accolta senza ulteriori formalità.

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Art.27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo settore.

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

IN ORIGINALE FIRMATO:

BRUNA SCAGGIANTE

BEATRICE DURANTI NOTAIO

